Repertorio n. 10896 del 27/02/2024

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II *UFFICIO GARE E CONTRATTI PER FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA COMUNITARIA* CONTRATTO APPALTO Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto ambientale presso gli edifici dell'Ateneo in 8 lotti – Servizio di pulizia e di igiene ambientale a ridotto impatto ambientale presso le strutture universitarie di Monte Sant'Angelo

AGGIUDICATARIO: LA LUCENTE S.P.A.

CIG: 9038774843

L'anno duemilaventiquattro il giorno 27 del mese di febbraio presso i locali dell'Area Attività Contrattuale siti in Napoli, al Corso Umberto I, n. 40, innanzi a me, Serena Pierro, Ufficiale Rogante Sostituto di Ateneo, nominata con Decreto del Direttore Generale, n. 861 del 17/11/2020, autorizzata a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, si sono costituiti:

da una parte

l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Partita IVA 00876220633, nella persona della Dott.ssa Rossella Maio, Dirigente dell'Area Attività Contrattuale, delegata alla stipula dei contratti, giusto Decreto del Direttore Generale n 859 del 04/11/2021 domiciliata per la carica presso la Sede centrale dell'Università – Corso Umberto I n. 40, di seguito denominata Università;

dall'altra

La società LA LUCENTE S.P.A. nella persona del sig. Angelo Volpe, nato a il

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

residente a . Codice fiscale , in qualità di Legale Rappresentante della predetta Società con sede legale in ), , 6 C.F. e Partita IVA n. domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima, di seguito denominata Società.

Detti comparenti - in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certa - con questo atto ricevuto in modalità informatica ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D. lgs 50/2016, mi chiedono di far constatare quanto appresso

premesso che

- Con Determina a contrarre n. 1602 del 28/12/2021 del Dirigente dell'Area Attività Contrattuale è stata indetta una procedura di gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 3 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., per l'affidamento del *"SERVIZIO DI PULIZIA, DI IGIENE E DI SANIFICAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PRESSO GLI EDIFICI DELL'ATENEO IN 8 LOTTI"*, di durata quadriennale, per l'affidamento, tra l'altro, del *Servizio di pulizia e di igiene ambientale a ridotto impatto ambientale presso le strutture universitarie di Monte Sant'Angelo 1* (Lotto 1) per un importo a base di gara pari ad 15.129.042,78 oltre IVA come per legge, oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero;
- Con Decreto del Dirigente dell'Area Attività Contrattuale n. 1099 del 27/09/2023, è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura di gara di cui al precedente punto, in favore del concorrente LA LUCENTE S.p.A. alle condizioni di cui agli atti di gara, all'offerta tecnica e all'offerta economica, recante, quest'ultima un ribasso percentuale pari al 34,65%, una stima costi sicurezza aziendali pari ad euro 59.400,00 ed una stima costi manodopera pari ad euro 8.217.541,01;
- Con Decreto del Direttore Generale n. 1344 del 13/11/2023 è stata disposta, tra l'altro, l'aggiudicazione, con contestuale dichiarazione di efficacia, del predetto lotto n.

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

I, alle condizioni di cui agli atti di gara, all'offerta tecnica e all'offerta economica, recante, quest'ultima un ribasso percentuale pari al 34,65% una stima costi sicurezza aziendali pari ad euro 59.400,00 ed una stima costi manodopera pari ad euro 8.217.541,01, da cui discende un importo quadriennale di aggiudicazione pari ad euro 9.886.829,46 oltre IVA;

- Con nota PG/2023/0142537 del 13/11/2023, notificata a mezzo pec in pari data, si è provveduto ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. ai soggetti ivi previsti;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30/01/2024, è stata autorizzata, in riferimento al Servizio di Pulizia e Igiene ambientale presso la sede del Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo (Lotto 1), la maggiore spesa aggiuntiva, rispetto al quadro economico post – aggiudicazione di cui al Decreto del Direttore Generale n. 1344/2023 per euro 401.837,75 oltre IVA su base quadriennale e, pertanto, per euro 100.459,44 oltre IVA su base annua, per adeguamento dei compensi dovuti in ragione dell'incremento del costo del lavoro intercorso tra la data di presentazione dei giustificativi all'Offerta (annualità 2022) e quella di avvio del servizio (annualità 2023);
- con la predetta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30/01/2024, comunicata con nota PG/2024/0016327 del 07/02/2024, è stato altresì autorizzato, ai sensi dell'articolo 106 comma 12, l'affidamento di prestazioni incrementali di pulizia, per un importo, a valere sul quinto d'obbligo del Lotto n. 1 pari ad euro 170.499,23 oltre IVA annui e, pertanto, euro 681.996,92 oltre IVA, su base quadriennale;
- le prestazioni incrementali sono riportate nelle schede "WBS-WBE", definite dal RUP e dal DEC competente;
- la società LA LUCENTE s.p.a., ha ottemperato a quanto richiesto dal D.P.C.M. n. 187/91 giusta dichiarazione del 24/11/2023 trasmessa a mezzo pec;
- ai fini della copertura assicurativa, la società ha trasmesso, con pec del 27/11/2023 n. la polizza per RCT n. 400889863, stipulata con la Generali Italia S.p.A. unitamente all'appendice di polizza n. 28;

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

- ai fini della cauzione definitiva, la società ha trasmesso, con PEC del 16/02/2024 n. PG_2024_0020689 la polizza n. 1002065039 emessa dalla REVO Insurance s.p.a. che l'Università accetta, avendo riscontrato che la misura della stessa corrisponde a quella prevista negli atti di gara;
- con verbale del 01/12/2023 acquisito al Protocollo di Ateneo con n. GA/2023/389 di pari data è stato dato avvio all'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. lgs 50/2016 e art. 8, comma 1 lett. a) del D. l. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020, nelle more della stipula del presente contratto;
- la società La Lucente s.p.a. risulta regolare ai fini del DURC (cfr. numero protocollo INPS_39800284 con scadenza in data 19/06/2024);
- l'Università ha adempiuto agli obblighi di cui al D. Lgs. 159/2011 mediante accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia con richiesta di informativa con prot. PR_BAUTG_Ingresso_0127038_20230928 e di liberatoria provvisoria n. PR_BAUTG_Ingresso_0127021_20230928 e che, trascorso il termine di 30 giorni di cui all'articolo 92 comma 3 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le richieste in capo alle società, alla data della sottoscrizione del presente contratto sono ancora in corso di istruttoria, senza che sia pervenuta a questa Amministrazione alcuna comunicazione di supplemento di istruttoria ex art. 96 co. 2 del D. Lgs 159/201 e ss.mm. ii;
- l'Università si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, co. 3, del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, tutti i corrispettivi connessi all'esecuzione del presente contratto sono erogati sotto condizione risolutiva e l'Università recederà dallo stesso, qualora siano accertati, anche successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto alla clausola 1) del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale riportata *infra,* che trova applicazione nei limiti di compatibilità

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

con la disciplina dettata dal citato art. 92.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite e della cui identità sono certa, confermano e ratificano innanzi a me, Ufficiale Rogante sostituto, la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale di ciò che qui si documenta e si conviene, e stipulano quanto appresso:

**ART. 1** – La premessa che precede è patto.

**ART. 2** - L'Università affida alla società La Lucente s.p.a., che accetta, l'appalto relativo al *Servizio di pulizia e di igiene ambientale a ridotto impatto ambientale presso le strutture universitarie di Monte Sant'Angelo I (Lotto I)* da effettuarsi in conformità agli atti di gara (con particolare riferimento al Capitolato Tecnico e relativi allegati denominati schede "S2-WBS e WBE servizio pulizia_lotto I", "Elenco Prezzi Unitari", "Schede Addetti", nonché alla relativa planimetria Lotto I) all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica, che formano parte integrante del presente contratto e, sottoscritti digitalmente dalle parti, nonché alle " *WBS-WBE: Attività Programmate post-aggiudicazione*" e "WBS-WBE Attività aggiuntive per 4 anni" allegate al presente Contratto e che vengono materialmente allegate allo stesso. L'Università affida altresì alla società La Lucente s.p.a., che accetta, l'esecuzione, a decorrere dal 01/02/2024, di un ulteriore passaggio di pulizia presso i servizi igienici del Complesso di Monte Sant'Angelo, secondo le indicazioni riportate nella scheda *WBS-WBE Attività aggiuntive per 4 anni* allegata al presente Contratto.

Il predetto appalto, inoltre, sarà eseguito nel rispetto del DUVRI, che si allega materialmente al presente contratto. La società si impegna con la sottoscrizione del presente contratto a collaborare con il competente Responsabile del Procedimento per l'aggiornamento del DUVRI laddove necessario.

L'appalto dovrà eseguirsi, altresì, in conformità al Piano Gestionale del Servizio di cui all'articolo 10 del Capitolato Tecnico contenente le misure atte a ridurre gli impatti energetici ed ambientali. Tale documento, anche se non materialmente allegato al contratto, fa parte integrante di quest'ultimo.

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

Dovrà eseguirsi, inoltre, in conformità anche ai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo disponibile sul predetto sito di Ateneo al seguente link: https://www.unina.it/ateneo/personale/contratto-collettivo/codice-di comportamento e dal Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, che formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso. Tali ultimi elaborati vengono sottoscritti digitalmente da entrambi i contraenti.

Dovrà inoltre eseguirsi in conformità alle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PIAO approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 29/06/2022, disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo http://www.unina.it/trasparenza/piao, i cui contenuti – con la sottoscrizione del presente Atto – l'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare.

La società si impegna, altresì, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i. e ad osservare – per le parti non in contrasto con quest'ultima – le disposizioni del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021.

**ART. 3** – Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Tecnico il servizio ha durata quadriennale a decorrere dal 01/12/2023 e, pertanto, con scadenza al 30/11/2027, oltre un periodo opzionale della durata massima di 1 anno da esercitarsi da parte dell'Amministrazione, con comunicazione da inoltrare al soggetto affidatario almeno tre mesi prima della scadenza dell'appalto, a seguito di attestazione in ordine al soddisfacimento del servizio da parte del RUP. Le prestazioni rese in attuazione del verbale di esecuzione anticipata del 01/12/2023 acquisito al Protocollo di Ateneo con n. GA/2023/391 del 04/12/2023 sono regolate, ai fini del pagamento, dalle disposizioni del presente contratto.

L'Università si riserva ai sensi del citato art. 3 del Capitolato Tecnico di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione nella misura massima di dodici mesi per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

**ART. 4** – Il corrispettivo quadriennale per l'esecuzione dell'appalto è pari ad 10.288.667,21 oltre IVA come per legge (con costi specifici per la sicurezza aziendale da rischio specifico di impresa pari ad Euro 59.400,00), oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero, così come rimodulato – su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 34 del 30/01/2024 - a fronte dell'adeguamento dei compensi dovuti in ragione dell'incremento del costo del lavoro intercorso tra la data di presentazione dei giustificativi all'Offerta (annualità 2022) e quella di avvio del servizio (annualità 2023). Come da articolo 4 del Capitolato Tecnico, per l'espletamento del servizio, l'Università erogherà il corrispettivo contabilizzato "a corpo" in funzione dei corpi d'opera riportati nelle schede "WBS-WBE: Attività Programmate post-aggiudicazione" ai cui importi è stato applicato il ribasso offerto RPU in sede di gara, pari al 34,65%, come da Offerta Economica allegata al presente Contratto. I prezzi dei corpi d'opera, già rimodulati come sopra indicato, resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto all'art. 25 del Capitolato Tecnico. Per gli aspetti di dettaglio relativi alla contabilizzazione ed ai pagamenti, si rinvia all'articolo 4 del Capitolato Tecnico.

L'Università erogherà inoltre, a fronte dell'esecuzione della prestazione aggiuntiva presso i servizi igienici, come da scheda *WBS-WBE Attività aggiuntive per 4 anni,* l'importo massimo complessivo – già ribassato del RPU pari al 34,65% - pari ad euro € 681.996,92 oltre IVA.

**ART. 5** – L'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Tecnico, comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell'Offerta tecnica nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tutte le attività

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

dovranno essere eseguite in conformità al Piano Dettagliato delle Attività di cui all'articolo 10 del Capitolato Tecnico.

**ART. 6** – L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Tecnico, si riserva la facoltà, nel caso si renda necessario, di estendere o ridurre, anche temporaneamente, le superfici coperte e/o scoperte oggetto del servizio, entro il limite del quinto dell'importo contrattuale, senza che l'affidataria possa opporre eccezioni di sorta. Il compenso per le eventuali estensioni o l'importo da detrarre per le eventuali riduzioni di superfici sarà calcolato secondo il criterio indicato al predetto art. 6 del Capitolato.

**ART. 7** – la Società, conformemente a quanto disposto dall'art. 20 del Capitolato, assume l'obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle stesse, senza far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**ART. 8** – Ai sensi dell'articolo 11 del Capitolato, L'Università si riserva di richiedere l'espletamento di ulteriori prestazioni, contabilizzate a misura, riportate nell'"Elenco Prezzi Unitari" alle quali sarà applicato il ribasso in sede di gara, pari al 34,65%, come da Offerta Economica allegata al presente Contratto. L'Amministrazione Universitaria si riserva, altresì, la facoltà di richiedere, nell'ambito del quinto d'obbligo, lo svolgimento di prestazioni occasionali a richiesta e di pulizie straordinarie che ritenga necessarie in giorni feriali/festivi. Per le modalità di contabilizzazione si rinvia a quanto riportato all'art. 11 del Capitolato Tecnico, nonché all'allegato Elenco Prezzi Unitari.

**ART. 9** – Per la revisione del prezzo contrattuale si rinvia all'art. 25 del Capitolato e, ad integrazione dello stesso, le parti convengono che l'istanza di revisione *de qua* - adeguatamente documentata – debba essere trasmessa entro il termine di 15 giorni dalla scadenza dell'anno di riferimento, fermo restando che la sopra citata istanza non potrà essere chiesta per il primo anno di servizio e che, pertanto, potrà essere avanzata per la prima volta a decorrere dal secondo anno di servizio, entro il predetto termine

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

di quindici giorni dalla scadenza del medesimo.

**ART. 10** – Ai sensi del Capitolato Tecnico, il Responsabile del servizio è il sig. Massimo Catalano (m.catalano@lalucente.it);

**ART. 11** – Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esecuzione del servizio sono effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Decreto Dirigenziale n. 224 del 11/02/2021, individuato nella persona dell'Ing. Paolo Chianese (tel. 081-2530215; mail p.chianese@unina.it e paolo.chianese2@unina.it; paolo.chianese2@personalepec.unina.it) e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, individuato nella persona del dott. Vincenzo Santoliquido (mail: vincenzo.santoliquido@unina.it; pec: vincenzo.santoliquido@personalepec.unina.it) con i termini e le modalità specificamente indicati nel Capitolato Tecnico. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto compete, tra l'altro, il controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento con l'espletamento di ogni adempimento allo stesso demandato.

**ART. 12** - I pagamenti saranno effettuati, mediante il bonifico a favore dei conti correnti bancari indicati dalla società di cui si riportano, nel seguito, gli estremi: UNICREDIT S.P.A. BARI FIL. DI BARI, IBAN: ; BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BARI FIL. DI BARI, IBAN: INTESA SANPAOLO SPA BARI FIL. DI BARI, IBAN: , BANCO BPM SPA BARI FIL. DI BARI, IBAN: , BPER BANCA SPA BARI FIL. DI BARI, IBAN: ; BANCA POPOLARE DI BARI, SEDE DI BARI, IBAN: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA BARI FIL. DI BARI, IBAN:

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BARI FIL. DI BARI, IBAN: . I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sui predetti conti correnti sono i seguenti: Sig. VOLPE ANGELO, nato a Cod. Fisc. residente a , 13, Dott. nato ad Cod. Fisc. residente a La società dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con le predette modalità.

**ART. 13** - Per tutto ciò che concerne la fatturazione ed i pagamenti a precisazione di quanto disposto dall'art. 21 del Capitolato Tecnico, le parti convengono quanto segue:

- la società dovrà indirizzare la fattura elettronica direttamente all'Area Attività Contrattuale. Le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II, partita IVA 00876220633 e riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti: Codice Univoco Ufficio Identificativo dell'Area (VC8YJD), CIG identificativo della procedura di gara ed indicazione del lotto di riferimento;

- nella causale della fattura la società dovrà indicare il riferimento contrattuale e la sede di espletamento del servizio oggetto della fattura stessa;

- la società potrà emettere la fattura con cadenza bimestrale solo dopo aver ricevuto attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e confermata dal Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 21 del Capitolato Tecnico. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un *pro forma* di fattura da inviare al predetto Direttore dell'esecuzione del contratto al fine consentire allo stesso i controlli di competenza ivi compresa la copertura dell'importo recato in fattura nell'ambito di quello contrattuale e di quello stanziato a valere sul bilancio finanziario autorizzatorio per l'anno di riferimento; la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo qualora sia stata emessa dalla società in assenza della preventiva comunicazione di cui

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA|UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

sopra.

La società assume l'impegno ad eseguire correttamente le disposizioni di cui al presente articolo e dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità per i ritardi imputabili alla non corretta osservanza da parte dello stesso dell'iter sopra stabilito.

Si precisa, infine, che il pagamento dei corrispettivi, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato dagli Uffici contabili competenti al pagamento, entro 30 gg. dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Resta fermo che in sede di pagamento si provvederà all'applicazione della ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.

**ART. 14** – Per le penali si richiama quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato Tecnico.

**ART. 15** – La società, avendolo espressamente dichiarato in sede di gara, potrà subappaltare, nei limiti e secondo la disciplina di cui all'articolo 105 del d. lgs 50/2016 e di quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato Tecnico, parte del servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto ambientale. La società non potrà subappaltare prima di aver ricevuto formale autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento, all'esito positivo delle verifiche di legge.

**ART. 16** – Ai sensi dell'art 102 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Tecnico, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità in corso di esecuzione per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il presente appalto è infine sottoposto a verifica di conformità finale, da espletare non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di cui al presente contratto.

**ART. 17** – La risoluzione del presente contratto è disciplinata dal Capitolato Tecnico,

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

al quale integralmente si rinvia, con la precisazione che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), anche nelle ipotesi previste dal Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Il contratto si risolverà di diritto, inoltre, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

L'Università potrà risolvere il contratto anche in caso di violazione degli obblighi derivanti dal vigente P.I.A.O. e dal Codice di Comportamento Nazionale.

In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

**ART. 18** - Le spese di registrazione e di bollo cedono a carico della società e sono assolte con modalità telematiche. Sono a carico della Società le spese per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla guri e sui quotidiani. Tali spese saranno quantificate e comunicate alla società e dovranno essere rimborsate entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

**ART. 19** – In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

**ART. 20** – Con la firma del presente atto la Società dichiara di essere in regola con le posizioni assicurative di cui alla normativa vigente, nonché di rispettare durante l'intera durata del contratto l'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del presente contratto i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento ivi compreso trattamento di fine rapporto e gli emolumenti conclusivi del rapporto stesso assicurando altresì il personale agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi. In caso di inadempienza l'Università provvederà a mettere in mora la società e decorso invano il termine assegnato ad escutere la cauzione definitiva salvo

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

il maggior danno. La società, inoltre, si obbliga a comunicare all'Università eventuali ipotesi di variazione del legale rappresentante, nonché eventuali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o modificazioni della ragione sociale della società. La società si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, a non apportare alcuna modifica e/o aggiornamento ai dati riportati nell'allegato elenco del personale (che si allega materialmente al presente contratto) relativi ai nominativi, alla tipologia contrattuale, alla sede di svolgimento, ai livelli di inquadramento di ciascuno delle unità impiegate risultanti dall'elenco predetto, che si allega materialmente al presente contratto. Dagli obblighi assunti con il presente articolo sono fatte salve esclusivamente le necessarie sostituzioni dei lavoratori cessati (per licenziamento, dimissioni, pensionamento o decesso) con altrettanti lavoratori assunti con la medesima tipologia contrattuale (part-time/full time), presso la medesima sede, con i medesimi livelli (laddove possibile) e monte ore mensili dei soggetti cessati ovvero mediante riparto del relativo monte ore tra il personale part time, di pari livello, già impiegato presso il medesimo cantiere. Si precisa, altresì, che, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Tecnico, la società dovrà comunicare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto - entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate - ogni inserimento di personale, necessario a garantire le sostituzioni temporanee di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, nonché ogni allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro insieme al nominativo del relativo sostituto. Resta inteso che le scelte discrezionali, in ambito gestionale ed organizzativo, dell'Appaltatore - anche in ordine alle sostituzioni eventualmente necessarie - non possono in ogni caso comportare un aumento permanente del numero di unità di personale, del relativo livello di inquadramento e del monte ore definiti dall'Amministrazione nei citati allegati. La società, pertanto, si impegna a non consentire la permanenza, all'interno delle sedi oggetto del presente Capitolato Tecnico, di unità di personale ulteriori rispetto a quelle indicate nei citati allegati per un periodo superiore a tre mesi. La violazione del divieto di inserimento di ulteriore personale determinerà l'applicazione della penale giornaliera stabilita nell'art. 18 del

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

Capitolato Tecnico. Pertanto, l'impresa appaltatrice – senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi decisionali dell'Università – si impegna a non consentire la permanenza, all'interno delle sedi oggetto del presente Contratto, di unità di personale ulteriori rispetto a quelle indicate nell'allegato elenco del personale. La società, inoltre, entro 60 giorni dall'avvio del servizio, si impegna a presentare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con il relativo profilo sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti ed il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati ed i risultati conseguiti.

**ART. 21** – È vietata la cessione del contratto. In caso di violazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ed incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito. Per la cedibilità dei crediti derivanti dalla stipula del presente contratto, resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa.

**ART. 22** – La società dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale in Modugno (BA), Via dei Gerani, 6 C.F. e Partita IVA n.00252370721, PEC: lalucentespa@postecert.it; dove dà facoltà all'Università di inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale, esonerando, pertanto, l'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

**ART. 23** – Le parti concordano che, durante e dopo il periodo contrattuale, manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La società prende atto

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

che l'Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto e acquisiti nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La società prende atto che Titolare del trattamento dei dati è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà essere inviata una mail a: ateneo(@pec.unina.it. La società prende atto, inoltre, che le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito di Ateneo: http//www.unina.it/ateneo/statuto- e-normativa/privacy. Le parti, per quanto compatibile, rinviano, in ogni caso, alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 come integrato co D. lgs 10 agosto 2018 n.101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, *nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".*

**ART. 24** – La società prende atto che, ai sensi del vigente P.I.A.O., Appendice_2_3_C_2023, al fine di favorire un controllo diffuso in ordine al regolare espletamento del servizio, il presente contratto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo. La società si impegna a comunicare, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto– via PEC all'indirizzo garecontratti-s@pec.unina.it - quali parti dell'Offerta Tecnica non sono coperte da segreti tecnici o commerciali, trasmettendo idonea documentazione; decorso il predetto termine si procederà alla pubblicazione del presente contratto, nonché dell'Offerta Tecnica oltre che del Capitolato Tecnico.

**ART. 25** – La società accetta specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27 del presente contratto.

**ART. 26** - La società dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; di impegnarsi, laddove la stazione appaltante lo richieda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti gli ultimi tre anni a far data dal provvedimento di aggiudicazione/affidamento relativo alla procedura di cui al presente contratto.

**ART. 27** – La Società accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021, che nel seguito si riportano:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa,

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

Clausola 2): La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art. 2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti dì cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;

b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

Io, Ufficiale Rogante sostituto ho ricevuto il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente art. 2 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione. Il presente atto è stato scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia, su numero venti pagine a video e la ventunesima fino a questo punto e viene sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 Febbraio 2013. Io Ufficiale Rogante sostituto ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. Firmatari: Dott.ssa Rossella Maio, Sig. Angelo Volpe, Dott.ssa Serena Pierro.

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2024/50 del 27/02/2024
Firmatari: Maio Rossella, Volpe Angelo, PIERRO Serena